

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4488 del 13/08/2024
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSU DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "ACETIFICI ITALIANI MODENA Srl" - Casalgrande.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4660 del 12/08/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno tredici AGOSTO 2024 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n. 8937/2023

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "**ACETIFICI ITALIANI MODENA Srl**" – **Casalgrande**.

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale **DET-AMB-2022-3009 del 14/06/2022**, adottata dalla scrivente Arpae per la Ditta "**ACETIFICI ITALIANI MODENA Srl**" con cui la Ditta aveva acquisito i titoli ambientali relativi alle matrici scarichi, emissioni in atmosfera e rumore per lo stabilimento di Via Case Secchia n.9 nel Comune di Casalgrande - Provincia di Reggio Emilia;

Vista la domanda di modifica della sopra richiamata Autorizzazione Unica Ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta "**ACETIFICI ITALIANI MODENA Srl**" - avente sede legale in comune di **Carpi – Via Fornaci n.12** - Provincia di Modena, e stabilimento in comune di **Casalgrande - Via Case Secchia n.9** - Provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per la produzione di aceto e derivati, acquisita agli atti di ARPAE con PG/190849 del 21/11/2022, e la successiva documentazione integrativa, relativa allo scarico dei reflui dello stabilimento ed alle emissioni in atmosfera, acquisita agli atti con prott. PG/59672 del 29/03/2024 e PG/119055 del 28/06/2024;

Rilevato che la sopra richiamata domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Modifica dell'autorizzazione allo scarico, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue di dilavamento e delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001;

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Precisato che, relativamente alla matrice scarichi, la modifica del titolo abilitativo precedentemente autorizzato è relativa all'aggiunta, allo scarico S1, in corpo idrico superficiale, già esistente ed autorizzato, di due nuove aliquote di reflui costituite rispettivamente dalle acque reflue di dilavamento generate all'interno della nuova vasca di contenimento dei silos di stoccaggio alcol etilico, che saranno convogliate all'impianto di trattamento dei reflui aziendale, e dalle acque reflue generate dalla nuova torre di raffreddamento a servizio dell'impianto di fermentazione alcolica, aventi caratteristiche quali-quantitative totalmente analoghe a quelle generate dalla torre di raffreddamento esistente. che saranno invece convogliate, unitamente alle altre acque di raffreddamento ed alle acque di processo (osmosi inversa e addolcitori), allo scarico S1, a valle idraulica dell'immissione delle acque depurate.

Acquisita al PG/129551 del 15/07/2024 la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale – Distretto di Scandiano relativa alle emissioni in atmosfera ed allo scarico S1, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue di dilavamento e delle acque reflue domestiche;

Dato atto che il Comune di Casalgrande, entro 30 giorni dalla richiesta di ARPAE, di PG/127865 del 11/07/2024, come previsto dall'art.269, punto 3) del D.Lgs.152/2006, non si è avvalso della facoltà di esprimere il proprio parere in relazione agli aspetti urbanistici;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art.39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L.26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122".
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.4606/99 "Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna";
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria;

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione AUA ed Autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, di provvedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, inclusivo di tutti i titoli ambientali afferenti alla Ditta, con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013.

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 59/2013 per l'impianto ubicato nel comune di **Casalgrande - Via Case Secchia n.9** della ditta "**ACETIFICI ITALIANI MODENA Srl**", che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acqua	Autorizzazione allo scarico S1, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue di dilavamento e delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs 152/06
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che le **condizioni e prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Scarico, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue di dilavamento e delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs 152/06;**
- **Allegato 2 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.**
- **Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

3) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

4) di fare altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'artt.216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

5) di considerare il presente atto parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2022-3009 del 14/06/2022 adottata da ARPAE e rilasciata alla ditta dallo Sportello Unico per le Imprese del Comune di Casalgrande in data **14/06/2022**, con durata di 15 (quindici) anni, e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione dell'A.U.A. sopra citato.

6) di stabilire che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

7) di stabilire che eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

8) di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

9) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

10) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Scarico, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue di dilavamento e delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06.

Nello stabilimento la Ditta svolge attività di produzione di aceto dalla fermentazione di vino e alcol etilico, e di produzione di aceto balsamico e glassa, utilizzando come materie prime vino, alcol etilico denaturato, aceto, mosto concentrato, acqua ed acetobatteri.

Le acque nello stabilimento produttivo sono utilizzate per diluizioni nella produzione dell'aceto balsamico e dell'aceto bianco, per la produzione di vapore, per i lavaggi e per il raffreddamento impianti.

Dall'insediamento si formano acque reflue industriali dall'attività produttiva vera e propria (lavaggio pavimenti, attrezzature e piazzali), acque di processo (spurghi delle torri utilizzate per il raffreddamento dei serbatoi di acetificazione e altri impianti, condensate dai generatori di vapore, concentrato da impianto ad osmosi e reflui di controlavaggio filtri dell'acqua e di rigenerazione addolcitori), acque reflue di dilavamento della porzione di piazzale, esterna allo stabilimento, dove sono ubicati e vengono lavati i silos aziendali e dove vengono effettuate le operazioni di carico e scarico delle autocisterne che trasportano materie prime e prodotti finiti ("aree travaso"), ed acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici e spogliatoi dello stabilimento.

La modifica di AUA è stata presentata dalla Ditta per l'inserimento in azienda di una nuova attività di fermentazione alcolica dedicata alla produzione di aceto bianco, ad uso alimentare e non, con previsione di installazione di n. 2 nuovi fermentatori alcolici, aventi ciascuno capacità di 86.400 litri e capacità utile di 60.000 litri, di n.2 nuovi silos da 30.000 litri ciascuno per lo stoccaggio dell'alcool, ubicati nel piazzale esterno dello stabilimento all'interno di una vasca di contenimento dedicata, di una torre di raffreddamento a servizio dell'impianto di fermentazione alcolica di nuova realizzazione e di installazione di un circuito di batterie modulari di tipo chiller a supporto del ciclo di raffreddamento operato dalle torri.

Nel progetto presentato la Ditta ha previsto anche degli interventi sull'esistente impianto di trattamento dei reflui aziendali, finalizzati all'incremento dell'efficienza depurativa dello stesso, da realizzare al posto dell'installazione del nuovo impianto il cui progetto era stato autorizzato dalla scrivente Arpae con Atto DET-AMB-2022-3009 del 14/06/2022.

Relativamente alla matrice scarichi, la modifica del titolo abilitativo precedentemente autorizzato è pertanto relativa all'aggiunta, allo scarico S1, in corpo idrico superficiale, già esistente, di nuovo scarico parziale costituito dalle acque reflue di dilavamento generate all'interno della nuova vasca di contenimento dei silos di stoccaggio alcol etilico, avente superficie pari a 79 mq e delle acque reflue generate dalla nuova torre di raffreddamento a servizio dell'impianto di fermentazione alcolica, aventi caratteristiche quali-quantitative totalmente analoghe a quelle generate dalla torre di raffreddamento esistente. Queste ultime, saranno convogliate, unitamente alle altre acque di raffreddamento ed alle acque di processo (osmosi inversa e addolcitori), allo scarico S1, a valle idraulica dell'immissione delle acque depurate e non subiranno alcun trattamento prima dell'immissione in corpo idrico superficiale;

Il recapito finale dello scarico S1, oggetto della presente autorizzazione, di acque reflue industriali, comprensivo delle acque reflue domestiche e delle acque reflue di dilavamento, è il corpo idrico superficiale denominato fosso delle Motte confluyente in torrente Tresinaro.

Per l'approvvigionamento idrico la ditta utilizza l'acquedotto potabile sia per usi produttivi che per usi civili e un pozzo privato.

L'impianto di trattamento delle acque reflue industriali esistente sarà modificato come di seguito indicato:

linea acque

- la vasca esistente che raccoglie i reflui provenienti dai fabbricati 4, 3 e 5 sarà trasformata in dissabbiatore e, la ditta ha dichiarato che, oltre a migliorare la raccolta del coadiuvante della filtrazione e inviarlo a corretto smaltimento, tale vasca verrà pulita con una maggiore frequenza per garantirne un buon funzionamento;
- la sezione di arrivo reflui esistente dotata di grigliatura grossolana e di sollevamento dei reflui sarà dotata di due pompe e di indicatori di livello per l'attivazione di tali pompe;
- le acque reflue domestiche, non subiscono pre-trattamenti e si immettono nella fognatura aziendale delle acque reflue industriali;
- la prima vasca dell'impianto esistente, avente un volume pari a 500 m³, verrà trasformata in vasca di equalizzazione e di regolazione del pH. La miscelazione dei reflui sarà garantita da due mixer e per la correzione del pH acido dei reflui in arrivo verrà effettuato un dosaggio di NaOH tramite una pompa dosatrice che doserà il reagente in base al valore di pH misurato da apposita sonda che verrà posizionata in vasca.
- i reflui tramite due pompe passeranno alla seconda vasca esistente dove avverrà l'ossidazione. La vasca per l'areazione sarà dotata di diffusori sommersi per l'insufflazione dell'aria dal basso per garantire un'adeguata concentrazione di ossigeno disciolto, fornita da un compressore a lobi dotato di inverter. La fase di ossidazione sarà del tipo prolungato per consentire anche le fasi di nitrificazione e denitrificazione nelle fasi di pausa del compressore.
- dall'ossidazione i reflui confluiranno al sedimentatore secondario esistente. Dal sedimentatore avviene il ricircolo del fango in ossidazione e l'estrazione del fango di supero che va alla vasca di stoccaggio fanghi. L'uscita del sedimentatore è stata modificata posizionando sull'uscita dei reflui un pallone otturatore e installando una pompa nella parte più bassa della canale di sfioro che andrà ad alimentare, in base ad un controllo di livello, un impianto di tipo chimico-fisico per l'abbattimento della componente inorganica degli inquinanti presenti nei reflui.
- a valle dell'impianto di tipo biologico a fanghi attivi verrà installato un comparto impiantistico di chiariflocculazione di tipo chimico-fisico. Nella tubazione di alimentazione del comparto chimico-fisico verrà dosato il coagulante (a base di sali di alluminio e polimeri cationici in soluzione) e nella vasca di arrivo dei reflui da 4 m³, dotata di un miscelatore, verrà dosato il polielettrolita. La miscela dei reflui passerà ad un sedimentatore troncoconico dal quale l'acqua chiarificata uscirà per sfioro dalla parte alta, mentre sul fondo del cono si accumuleranno i fanghi.

Da quanto riportato in relazione tecnica emerge che la Ditta ha effettuato la valutazione dello stato di degrado delle vasche esistenti concludendo che le stesse non presentavano perforazioni che potessero dare origine a trafile e che pertanto i bacini presentavano uno stato generalmente buono senza necessità di procedere ad operazioni di impermeabilizzazione tramite resinatura.

linea fanghi:

- il progetto prevede che, una volta avvenuta la separazione dei fanghi attivi, nel sedimentatore secondario, una parte di essi viene fatto ricircolare nella vasca di ossidazione e la parte in esubero viene stoccata in apposita vasca per essere poi adeguatamente smaltita in discarica da ditte autorizzate, il fango prodotto dal comparto chimico-fisico (chiariflocculazione) viene invece estratto dal fondo del sedimentatore ed inviato alla vasca di stoccaggio per successivo smaltimento.

Le acque meteoriche ricadenti sulla porzione di piazzale dello stabilimento aziendale, destinata esclusivamente al transito degli autoveicoli sulla quale non vengono effettuate attività lavorative né stoccaggi di sostanze, non soggette ad autorizzazione espressa in quanto escluse dalla disciplina della DGR

286/2005, recapitano nel tratto di fosso tombato che attraversa l'area cortiliva a nord dello stabilimento in tre diversi punti di scarico e non sono ricomprese nella presente autorizzazione;

Lo schema fognario dell'insediamento è caratterizzato da reti fognarie miste domestiche e industriali, acque reflue di dilavamento e meteoriche. La planimetria di riferimento è la tavola denominata planimetria generale e Layout acquisita agli Atti di Arpae con le integrazioni PG/119055 del 28/06/2024.

Prescrizioni:

1. Nella realizzazione delle modifiche al ciclo produttivo ed alla rete fognaria e nella realizzazione dell'impianto di trattamento acque reflue devono essere rispettati gli elaborati grafici progettuali ed i contenuti delle relazioni tecniche presentate.
2. L'adeguamento dell'impianto di depurazione deve essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato e la rispondenza alle indicazioni citate. Tale dichiarazione deve essere conservata per essere messa in visione all'atto delle ispezioni.
3. Dovrà essere eseguita la messa in esercizio dell'impianto di trattamento acque, completa di autocontrollo dello scarico il cui esito attesti la rispondenza ai limiti di legge, entro 3 mesi dal ricevimento dell'autorizzazione. Comunicazione dell'avvenuta messa in esercizio con copia del risultato analitico dovrà essere trasmessa alla scrivente Agenzia.
4. Le acque reflue scaricate, al punto individuato per il controllo dello scarico S1, devono rispettare i limiti previsti dalla Tab.3 dell'Allegato 5 alla parte III del D.L.gs 152/06.
5. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
6. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
7. I punti individuati per il controllo dello scarico devono essere identificati chiaramente, predisposti e attrezzati con pozzetto di ispezione e prelievo, idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA.
8. Gli allarmi collegati alle apparecchiature elettromeccaniche devono essere posizionati in zona dove siano facilmente controllabili dal personale presente presso lo stabilimento.
9. Devono essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo dell'impianto di trattamento e dei reflui, o dal proprietario o da ditta specializzata.
10. Degli interventi di cui al punto 9 deve essere tenuta registrazione e si dovrà conservare presso l'impianto e tenere a disposizione degli organi di controllo la relativa documentazione.
11. I rifiuti derivanti dall'impianto di trattamento delle acque dovranno essere conferiti a ditte autorizzate ai sensi della normativa vigente e le operazioni di carico e scarico di tali materiali dovranno essere registrate conformemente alla medesima normativa.
12. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o degli impianti di depurazione dovranno essere messi in atto i sistemi previsti dalla ditta in caso di emergenza e la stessa dovrà darne immediata comunicazione ad ARPAE, Servizio Autorizzazioni e Concessioni e Servizio Territoriale.
13. Dovranno essere effettuati 2 autocontrolli analitici scaglionati nell'arco dell'anno solare sulle acque reflue scaricate per la verifica del rispetto dei limiti tabellari di cui alla tabella 3, Allegato 5 alla parte

III del D. L.gs 152/06, per i parametri pH, SST, BOD₅, COD, cloruri, azoto ammoniacale, fosforo totale, alluminio, grassi e oli animali e vegetali, su un campione di tipo medio – composito prelevato nell'arco di 3 ore nell'ambito dell'attivazione dello scarico o di un tempo inferiore in base alla durata dello scarico.

14. Per i campioni prelevati, di cui sopra, dovrà essere redatto apposito verbale sul quale annotare le modalità di campionamento.
15. I verbali di campionamento ed i certificati analitici devono essere conservati presso l'insediamento per essere a disposizione degli agenti accertatori.
16. Deve essere effettuata operazione periodica di pulizia e manutenzione del tratto di fognatura di allontanamento dei reflui e del punto di scarico in prossimità del corpo idrico recettore, che dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque di scarico.
17. Entro il 31 gennaio dovranno essere comunicati i volumi di acque prelevate nell'anno precedente.
18. Ai sensi dell'art. 85, comma 5 delle Norme del PTCP della Provincia di Reggio Emilia, è fatto obbligo, se non già presente, di installazione e manutenzione di un misuratore dei volumi di acqua prelevati dal pozzo.

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione della rete fognaria e degli impianti di scarico ai sensi della normativa generale vigente.

Allegato 2 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta "**ACETIFICI ITALIANI MODENA Srl**" è autorizzata ad attivare e modificare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **produzione di aceto e derivati negli impianti ubicati in** Comune di Casalgrande – Via Case Secchia n.9 - Provincia di Reggio Emilia, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE E2 – TORRE DI ABBATTIMENTO SFIATI CISTERNE PRODUZIONE DI ACETO
 EMISSIONI E60÷E61 – SFIATI SILOS STOCCAGGIO ALCOL ETILICO
 EMISSIONE N.C3 – BRUCIATORE CALDAIA PRODUZIONE VAPORE A GPL DA 390 KW
 EMISSIONE N.C4 – BRUCIATORE CALDAIA PRODUZIONE VAPORE A GPL DA 390 KW

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D.Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime, dei dati relativi alle emissioni ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose (3 campionamenti distribuiti in modo omogeneo nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (ARPAE SAC) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse (ad esempio IPA, PCB che necessitano di tempi analitici superiori).

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs.152/06 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **21 Ottobre 2024** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **28 Ottobre 2024**.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di **60 giorni**.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (ARPAE SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'Autorità Competente (ARPAE SAC), **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, **il valore assoluto della** differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE	
E1	TORRE DI ABBATTIMENTO SFIATI CISTERNE PRODUZIONE ACETO	1600	8	24	Acido Acetico Alcol Etilico La conc. Tot. non deve superare il limite della classe più elevata (600 mg/Nmc)	< 150 < 600		
E2	TORRE DI ABBATTIMENTO SFIATI CISTERNE PRODUZIONE ACETO	1600	8	24	Acido Acetico Alcol Etilico La conc. Tot. non deve superare il limite della classe più elevata (600 mg/Nmc)	< 150 < 600		
E3÷E59	SFIATI DO SICUREZZA SILOS DI STOCCAGGIO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissioni non sottoposte ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs.152/06.						
E60÷E61	SFIATI DO SICUREZZA SILOS DI STOCCAGGIO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissioni non sottoposte ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs.152/06.						
C3-C4	BRUCIATORE CALDAIA PRODUZIONE VAPORE A GPL DA 390 KW CAD.	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i						*

	limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..	
* trattasi di rettifica di denominazione dell'emissione in quanto impianti funzionanti a GPL e non a GAS METANO		

1) Per il controllo del rispetto delle portate, dell'acido acetico e dell'alcol etilico devono essere usati i seguenti metodi:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Acidi Acetico	NIOSH 1603 (**) (Acido Acetico); Campionamento UNI 10787 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270
Alcol etilico	Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	
(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.	

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

2) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per le emissioni n.1-2.

3) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

4) Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il controllo (ARPAE APA), firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

5) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

6) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0° e 0,1013 Mpa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

7) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, **nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo**, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la

possibile *saturazione* del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure **nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo**. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

8) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichimn.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente a "Risultato Misurazione" previa detrazione di "incertezza di misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art.271 del D.Lgs.152/2006.

9) In conformità all'art.271 del D.Lgs.152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs.152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art.271 del D.Lgs.152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

10) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche. A tal proposito si rimanda a quanto riportato nell'allegato "Indicazioni tecniche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" contenente indicazioni relative alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo, parte integrante della presente autorizzazione.

Si fa tuttavia presente che per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

11) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/190849 del 21/11/2022 e successive integrazioni acquisite agli atti con PG/119055 del 28/06/2024.

L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla Valutazione previsionale di impatto acustico, datata novembre 2022, redatta da tecnico competente in acustica ambientale, effettuata sull'attività dello stabilimento, anche in relazione ai nuovi interventi impiantistici che la Ditta intende effettuare (installazione della nuova torre di raffreddamento, inserimento della nuova attività di fermentazione alcolica, aggiunta di nuovi silos di contenimento alcol etilico e adeguamento tecnico del depuratore delle acque reflue) si evince:

- il rispetto dei limiti assoluti di immissione in corrispondenza dei recettori sensibili lungo il perimetro aziendale;
- il rispetto del criterio differenziale che si applica all'interno degli ambienti abitativi e degli uffici di 5dB durante il periodo diurno.

L'attività svolta dalla ditta in oggetto, comprensiva degli interventi in progetto, risulta pertanto acusticamente compatibile con i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di rumore.

La Ditta è tuttavia tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

- a fine opera con relativa attivazione dell'impianto, nei tempi strettamente tecnici, dovrà essere eseguito da un Tecnico Competente in Acustica un Collaudo acustico presso i recettori potenzialmente più sensibili, attestante il rispetto dei limiti acustici vigenti. Le misure dovranno comprendere la ricerca delle componenti tonali e impulsive con le modalità previste dall'Allegato B al DM 16.03.1998. Tale verifica dovrà rilevare strumentalmente il livello sia ambientale che residuo nelle fasi e orari più gravosi ed i valori rilevati dovranno essere illustrati con frequenza e tempi di misura idonei a caratterizzare tutte le sorgenti sonore oggetto di indagine;

- nel caso in cui dalla sopra citata verifica emergessero dei valori non conformi ai limiti normativi, dovranno essere immediatamente predisposti i necessari/ulteriori interventi di mitigazione/insonorizzazione, opportunamente documentati e relazionati alla Autorità Competente riportando le caratteristiche sia dei materiali che dei dispositivi e degli accorgimenti predisposti, con relativo collaudo acustico attestante il rispetto dei limiti acustici vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.